

CITTÀ DI TORREMAGGIORE
(Provincia di Foggia)



REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER
L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI

ALLEGATO alla delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 27/11/2008

INDICE:

Capo I – Norme Generali

Art. 1	Oggetto del Regolamento	pag. 2
Art. 2	Ambito di applicazione	pag. 2
Art. 3	Classificazione del Comune	pag. 2
Art. 4	Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni	pag. 2
Art. 5	Tariffe	pag. 2
Art. 6	Funzionario Responsabile	pag. 3

Capo II – Imposta sulla pubblicità

Art. 7	Richiesta per l'installazione dei mezzi pubblicitari	pag. 5
Art. 8	Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni	pag. 5
Art. 9	Autorizzazioni per l'installazione dei mezzi pubblicitari	pag. 5
Art. 10	Decadenza dell'autorizzazione	pag. 6
Art. 11	Revoca	pag. 6
Art. 12	Rinnovo	pag. 6
Art. 13	Esposizioni abusive – rimozione dei manufatti	pag. 6
Art. 14	Definizione dei mezzi pubblicitari	pag. 6
Art. 15	Presupposto dell'imposta	pag. 6
Art. 16	Soggetto passivo	pag. 7
Art. 17	Modalità di applicazione dell'imposta	pag. 7
Art. 18	Prescrizioni	pag. 7
Art. 19	Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicità	pag. 7
Art. 20	Pagamento dell'imposta	pag. 8
Art. 21	Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali	pag. 8
Art. 22	Rettifica ed accertamento d'ufficio	pag. 8
Art. 23	Rimborsi	pag. 9
Art. 24	Procedimento esecutivo	pag. 9

Capo III – Diritto sulle pubbliche affissioni

Art. 25	Servizio delle pubbliche affissioni	pag. 10
Art. 26	Spostamento degli impianti	pag. 10
Art. 27	Diritti sulle pubbliche affissioni	pag. 10
Art. 28	Pagamento del diritto	pag. 10
Art. 29	Misura del diritto	pag. 11
Art. 30	Modalità per l'effettuazione delle pubbliche affissioni	pag. 11
Art. 31	Consegna del materiale da affiggere	pag. 12
Art. 32	Sanzioni di natura Tributaria ed interessi	pag. 12
Art. 33	Sanzioni di natura Amministrativa	pag. 12
Art. 34	Contenzioso	pag. 13

Capo IV – Disposizioni finali e transitorie

Art. 35	Vigilanza	pag. 14
Art. 36	Rinvio	pag. 14
Art. 37	Norma finale	pag. 14

CAPO I
NORME GENERALI

ART. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Torremaggiore le modalità di esecuzione, l'applicazione e la riscossione dell'imposta relativa alle forme pubblicitarie previste dal D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni. Disciplina altresì, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

ART. 2
Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del Comune di Torremaggiore, sono soggette, rispettivamente, ad una imposta o al pagamento di un diritto secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni ed integrazioni oltre che alle norme del presente regolamento.

ART. 3
Classificazione del Comune

A norma dell'art. 2 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, il Comune di Torremaggiore, la cui popolazione residente al 31.12.2006 è pari a 17.007, rientra nella IV Classe impositiva e si applicano le tariffe stabilite, di anno in anno, dall'Organo comunale competente.

ART. 4
Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni

E' competenza del Comune definire e approvare, mediante il Piano Generale degli Impianti previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 507/93 e s.m.i., le caratteristiche strutturali degli impianti pubblicitari in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada e ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.

ART. 5
Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e sul diritto sulle pubbliche affissioni sono aggiornate con deliberazione di Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione annuale stabiliti dalle leggi statali e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione s'intendono prorogate di anno in anno, così come previsto dall'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 507/93, come modificato dall'art. 10, lett. a) della L. 28.12.2001 n. 448.

ART. 6
Funzionario responsabile

Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario entro sessanta giorni dalla sua nomina. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

CAPO II
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 7

Richiesta per l'installazione dei mezzi pubblicitari

Chiunque intenda esporre forme e mezzi pubblicitari, nell'ambito del territorio comunale, deve presentare domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale. La domanda deve contenere:

- le generalità, domicilio del richiedente e codice fiscale, se trattasi di persona fisica o di impresa individuale;
- nel caso di richiedente diverso da persona fisica o impresa individuale, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
- il motivo per cui si chiede l'esposizione;
- la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione del manufatto e i relativi elaborati tecnici;

La domanda deve essere presentata anche nel caso in cui l'esposizione sia esente dall'imposta.

ART. 8

Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

Le domande sono assegnate per l'istruttoria all'ufficio tecnico comunale, ovvero in caso di affidamento del servizio in concessione, al concessionario che provvede all'acquisizione dei prescritti pareri dei competenti organi comunali (Ufficio Tecnico e Ufficio Polizia Municipale).

Sulla domanda l'ufficio tecnico si pronunzia nel termine di giorni 60. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

ART. 9

Autorizzazioni per l'installazione dei mezzi pubblicitari

Nel caso di accoglimento della richiesta, nell'atto di autorizzazione, devono essere indicate le generalità ed il domicilio del titolare, la durata, l'ubicazione e la superficie adibita all'esposizione ed eventuali particolari condizioni alle quali l'autorizzazione stessa è subordinata.

Le autorizzazioni sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in quelli di Polizia Urbana ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute ad altri soggetti.

Le autorizzazioni valgono per la località, la durata, la superficie e l'utilizzo per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare ad un esercizio diverso da quello autorizzato.

Le autorizzazioni sono accordate:

- a) previo pagamento dell'imposta dovuta;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del titolare di riparare tutti i danni derivanti dall'eventuale occupazione;
- d) con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;
- e) con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di fissare un termine di scadenza.

ART. 10

Decadenza della autorizzazione

La decadenza della autorizzazione può essere **pronunciata** per i seguenti motivi:

- **mancato pagamento** dell'imposta comunale sulla pubblicità;
- realizzazione del manufatto non corrispondente alla richiesta e/o alle prescrizioni, ovvero utilizzo diverso da quello autorizzato;
- la violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazione dei suoli.

ART. 11

Revoca

Il dirigente preposto al rilascio dell'autorizzazione può procedere alla revoca della stessa per cause di pubblica utilità, fatta salva la possibilità di concedere la delocalizzazione dell'impianto in altro luogo, se ne viene fatta richiesta.

La revoca dà diritto alla restituzione dell'imposta pagata in anticipo, in misura prevista dalla legge in relazione al periodo di esposizione.

ART. 12

Rinnovo

Le autorizzazioni sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il titolare presenta apposita istanza, almeno 60 giorni prima della scadenza.

ART. 13

Esposizioni abusive - Rimozione dei manufatti

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di esposizione abusiva di spazi pubblicitari, l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi, comunque non superiore a 60 giorni. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

ART. 14

Definizione dei mezzi pubblicitari

La definizione dei "mezzi pubblicitari" è contenuta nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

ART. 15

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 16
Soggetto passivo

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 17
Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.

Non si fa luogo ad applicazione d'imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, mentre per quelli bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente con arrotondamento per ciascuno di esse.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni, le bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro (intendendosi per tali quelli funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia), si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa d'imposta è maggiorata del 100%.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 18
Prescrizioni

Per le prescrizioni relative alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste dal Piano Generale degli Impianti.

ART.19
Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicità

Il soggetto passivo di cui all'art. 6 del D. Lgs. 507/93, è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune ovvero, in caso di affidamento del servizio, al concessionario, apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con

conseguente, nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempreché non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART. 20

Pagamento dell'imposta

Per le fattispecie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, artt. 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito entro il 31 gennaio mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune. In caso di affidamento del servizio il comune può consentire che i versamenti vengano effettuati su conto corrente postale intestato direttamente al concessionario. Il Pagamento può altresì essere effettuato mediante altre forme di pagamento (bancomat, carta di credito ecc.) eventualmente stabilite dal Comune con separato atto. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa ai periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate (31 gennaio – 31 marzo – 30 giugno e 30 settembre) quando l'importo supera € 1.549,00.

ART. 21

Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento degli eventuali canoni.

Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti nonché delle prescrizioni risultanti dal Piano Generale degli Impianti previsto dall'art. 3, comma 3 del D. Lgs. 507/93, l'organo comunale preposto può concedere a privati, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti adibiti alla affissione diretta di manifesti, nel rispetto delle procedure di legge.

Detta possibilità sarà regolata da apposita autorizzazione nella quale dovranno essere previsti il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, il formato degli stessi, la durata dell'autorizzazione ed l'eventuale canone annuo dovuto al Comune, fermo restando la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità, nonché tutte le altre condizioni che l'Ente riterrà necessarie (es. spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per danni a cose e persone, rinnovo e revoca dell'autorizzazione, ecc...).

ART. 22

Rettifica ed accertamento d'ufficio

Entro cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione,

procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di gg. 60 entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile o, nel caso di gestione in concessione, da soggetto individuato e nominato dal concessionario.

ART. 23 Rimborsi

Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza.

Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura stabilita dalla normativa vigente in materia e dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e Patrimoniali, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 24 Procedimento esecutivo

L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente Regolamento, è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al R.D. 14.4.1910 n. 639, ovvero con le procedure previste dal D.P.R. 43/88 e s.m.i.

CAPO III
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 25
Servizio delle pubbliche affissioni

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

ART. 26
Spostamento degli impianti

Il Comune si riserva la facoltà di disporre lo spostamento degli impianti pubblicitari, del concessionario o del soggetto privato autorizzato, qualora si determinino situazioni di forza maggiore.

Chiunque, per lavori o altre cause, previa autorizzazione dell'Ente, effettui rimozioni o spostamenti di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o comunque indicato dagli uffici comunali competenti.

ART. 27
Diritti sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

La superficie degli impianti da adibire alle affissioni pubbliche è stabilita in 23 mq. per ogni mille abitanti; considerato che la popolazione residente nel Comune di Torremaggiore alla data del 31.12.2006 risulta essere pari a 17.007 abitanti, la superficie totale da destinare alle affissioni è pari a circa 391 mq così ripartiti:

- **72% affissioni di natura commerciale;**
- **28% affissioni di natura istituzionale, sociale, necrologiche e/o prive di rilevanza economica;**
- **La superficie complessiva da affidare ai soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette è pari al 13 per cento della superficie adibita alle pubbliche affissioni ed è distribuita secondo le modalità indicate nel Piano Generale degli Impianti.**

La tipologia, il formato, l'ubicazione e la destinazione degli impianti affissionistici da adibire alle affissioni pubbliche e dirette, sono individuate nel Piano Generale degli Impianti approvato con separato atto.

ART. 28
Pagamento del diritto

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio su apposito conto corrente postale, ovvero mediante versamento diretto presso il comune o comunque secondo le modalità di cui all'art.9 del D.Lgs. n.507/93.

ART. 29
Misura del diritto

Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune o al concessionario del servizio, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli 19, 20 e 21 del predetto Decreto Legislativo.

ART. 30
Modalità per l'effettuazione delle pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

In detto registro dovranno essere annotati in ordine cronologico tutte le commissioni affissionistiche pervenute con l'esatta indicazione del committente e del soggetto obbligato, della quantità, del tipo e della natura dell'affissione, nonché l'entità della somma riscossa e gli estremi della relativa quietanza, oltre la data di effettiva uscita dei manifesti.

La durata delle affissioni decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 gg. dalla data richiesta, il Comune o il concessionario del servizio, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 gg. dalla richiesta d'affissione. Detta comunicazione dovrà indicare il giorno in cui l'affissione avrà luogo.

Il committente, nelle ipotesi di cui ai due commi precedenti, può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario del servizio, è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 gg. La richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello della comunicazione.

Il committente, in ogni caso, ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere la metà del diritto dovuto.

La richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.

Il comune o il concessionario provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente, mantenendo nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.

Detta disponibilità viene a cessare se l'interessato non notifica l'invio di manifesti richiesti, nei due giorni successivi alla richiesta.

Nell'ufficio del servizio saranno esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Tutti i manifesti affissi per il pubblico servizio dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura del servizio comunale o del concessionario con il timbro di scadenza riportante l'indicazione dello stesso Ufficio.

Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata eseguita.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, secondo le tariffe approvate dal Comune, con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.

ART. 31

Consegna del materiale da affiggere

Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.

Nei casi di esenzioni, l'ufficio affissioni conserverà un esemplare presso i propri archivi.

Le commissioni di manifesti da affiggere con urgenza, nello stesso giorno, saranno accettate fino a 2 ore precedenti l'orario ordinario di chiusura antimeridiano o pomeridiano dell'ufficio, purché preavvisate con un congruo anticipo in modo da poter disporre del personale necessario.

Le commissioni di manifesti da affiggere nel giorno seguente o in quelli successivi, escluso il festivo o il prefestivo, saranno accettati fino ad 1 ora precedente a quello di chiusura dell'ufficio.

I manifesti comunali, di altre autorità e pubbliche amministrazioni, saranno ritirati fino all'ora di chiusura dell'ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi di estrema urgenza, e in ogni caso purché preceduti da opportuno preavviso ed accompagnati da apposita nota di trasmissione.

ART. 32

Sanzioni di natura Tributaria ed interessi

Per l'applicazione delle sanzioni di natura tributaria saranno osservate le disposizioni previste dall'art. 23 del D.Lgs. 507/93 e s.m.i, oltre gli interessi calcolati a giorno, nella misura prevista dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e Patrimoniali.

ART. 33

Sanzioni di natura Amministrativa

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24.11.1981, n. 689.

Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente regolamento nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, l'Ufficio Polizia Municipale applica la sanzione da € 206,00 a € 1.549,00 con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute, fermo restando eventuali specifici obblighi del concessionario stabiliti dal capitolato d'onori.

Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui sopra, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero

la rimozione delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dalla legge.

**ART. 34
Contenzioso**

Ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nei casi di accertamento e/o delle conseguenti procedure coattive, è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 gg. dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 e successive modificazioni, integrazioni e variazioni.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 35
Vigilanza

Il comando di Polizia Municipale vigila sull'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

In caso di inadempimento, di inosservanza o di violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il Comando di Polizia Municipale provvede alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal precedente art. 33, informando l'U.T.C. per gli adempimenti connessi e conseguenti alla rimozione degli impianti, e il concessionario per gli eventuali obblighi di propria competenza.

ART. 36
Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.Lgs. n. 446/97, nonché da ogni altra disposizione di Legge vigente in materia.

ART. 37
Norma finale

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute nel regolamento comunale di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni approvato con delibera Comm. Straordinario n. 393 del 19.7.1994 e delibera Comm. Straordinario n. 631 del 27.9.1994 e s.m.i.